



*Ministero dell'Economia  
e delle Finanze*



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*

 **REGIONE  
PIEMONTE**

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
PER LE BONIFICHE**

La presente copia, composta di n. 65  
fogli, è conforme all'originale esistente presso  
questo ufficio.  
Roma, li... 13/11/2006 *N. Vello*

Roma, Gennaio 2004

*h*

## PREMESSE

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata ed in particolare l'Accordo di Programma Quadro;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione dell'Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la Delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata" ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/96;

VISTA la Delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997";

VISTA la Delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica", nella quale è allegata la scheda attività/intervento;

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", la quale all'art. 4, comma 131, dispone che le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente "Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTA La Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante "Regolamento di organizzazione del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Piemonte, approvata dal CIPE in data 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

VISTA la delibera CIPE 23 dicembre 1993 con la quale sono state approvate le procedure relative al Programma Triennale di Tutela dell'Ambiente 1994-96;

VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003 n.17 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/99 Triennio 2003 - 2005" che assegna alla regione Piemonte l'importo di 78.550.000 euro;

VISTA la D.G.R. del 28 luglio 2003 n. 59-10117 "Intesa Istituzionale di Programma - Riparto programmatico e indirizzi per l'attuazione della deliberazione CIPE 9 maggio 2003

n.17" che destina 21.208.500 euro ad interventi per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la D.G.R. 22 settembre 2003 n. 67-10500 che modifica la ripartizione dei fondi della delibera CIPE 17/2003 effettuata dalla D.G. R. 28 luglio 2003 n.59, destinando 15.710.000 euro per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la D.G.R. 13 ottobre 2003 n. 40-10679 con la quale sono stati approvati i criteri per l'identificazione e l'elenco degli interventi da proporre per il riparto dei fondi CIPE .

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO inoltre l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che stabilisce tra le competenze delle Regioni "la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti";

VISTO altresì il comma 5 dell'art. 22 che stabilisce che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n.471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni" ed in particolare;

VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Industria, del 20 agosto 1999 concernente "Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 27 marzo 1992, n. 257;

VISTA la legge 23 marzo 2001 n. 93 "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'articolo 20 "censimento dell'amianto e interventi di bonifica";

VISTO il DM 18 marzo 2003 n. 101 "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93";

VISTA la Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ed in particolare il comma 20 dell'art. 114, il quale prevede che il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare altresì un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero;

VISTO il decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2003, registrato alla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, reg. n. 3 foglio n. 375, concernente l'approvazione del "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" unitamente ad un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale, a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, commi 17 e 20;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10 del suddetto D.M. che dettano le modalità di individuazione, finanziamento, monitoraggi e controllo degli interventi di bonifica e recupero ambientale delle aree ex estrattive minerarie;

VISTO in particolare l'art. 8 comma 2 del suddetto D.M. che stabilisce che gli interventi oggetto di finanziamento debbano essere individuati in appositi accordi di programma fra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Regione competente per territorio, Provincia, Comuni e soggetti pubblici e privati interessati, nei quali saranno altresì definite le modalità per la redazione dei piani di recupero;

VISTO il DM 6 novembre 2003 n. 367 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTA la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 con la quale, fra l'altro, è stato approvato il Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 27 ottobre 2003 "sulla strategia europea per l'ambiente e la salute";

CONSIDERATO che le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 27 ottobre 2003 rammentano che:

- il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente si prefigge di contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- l'ambiente e la salute sono due temi che figurano ai primi posti anche nell'agenda mondiale e alcuni degli obiettivi fissati al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg come pure gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, riguardano la salute umana connessa al degrado ambientale.

CONSIDERATO che la contaminazione dei siti è un problema in quanto rappresenta una minaccia per la salute umana e l'ambiente a seguito del rilascio di contaminanti nelle acque sotterranee o di superficie, l'assorbimento da parte delle piante, l'esposizione diretta delle persone ad incendi o all'esplosione di gas di scarica;

CONSIDERATO che i siti contaminati comportano rischi significativi per la salute; che negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità; che il non

intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore.

CONSIDERATO che la riparazione e la prevenzione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nell'articolo 174 del trattato;

CONSIDERATO che nella Comunità Europea sono già stati individuati come contaminati definitivamente o potenzialmente circa 300 000 siti e che le stime pubblicate dall'Agenzia europea dell'ambiente valutano i costi di risanamento parziale tra 55 e 106 miliardi di Euro;

CONSIDERATO che il principio "chi inquina paga" è uno degli elementi fondanti delle politiche comunitarie in materia ambientale, come sancito dall'articolo 174 (comma 2) del trattato delle Comunità Europee

CONSIDERATO che la normativa italiana prevede per il settore delle bonifiche una applicazione diretta del principio "chi inquina paga", nei confronti dei soggetti responsabili del danno ambientale derivante da una contaminazione che comporta un pagamento direttamente volto a riparare un danno ambientale, ripristinando le condizioni iniziali dell'ambiente.

CONSIDERATO che l'autorità competente deve peraltro intervenire direttamente nei casi di aree pubbliche in cui gli operatori responsabili non siano identificabili ovvero, in caso di aree private, non prendono o non siano in grado di prendere le misure necessarie per prevenire il danno ambientale o per ripararlo;


CONSIDERATO che gli Stati membri devono assicurare l'adozione delle necessarie misure di prevenzione o riparazione;

CONSIDERATO che l'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 obbliga il soggetto responsabile a qualsiasi titolo della contaminazione dei terreni o delle acque superficiali e sotterranee al raggiungimento dei limiti di accettabilità previsti dall'Allegato 1 al Decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n.471;

CONSIDERATO che nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non ottemperi all'obbligo di bonifica, ovvero non sia individuabile e comunque gli interventi di bonifica non siano eseguiti dal proprietario dell'area o da altro soggetto interessato, l'intervento deve essere eseguito d'ufficio dal Comune o, in virtù della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42, dalla Provincia Competente;

CONSIDERATO che la stessa legge regionale prevede all'articolo 12 che il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, sono affidati al comune;

CONSIDERATO che la bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali entro i valori di concentrazione limite accettabili indicati nell'Allegato 1 stabiliti per la destinazione d'uso prevista;



CONSIDERATO che, nel caso non sia possibile neppure con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, raggiungere gli obiettivi di bonifica o i valori di concentrazione residui accettabili definiti in base alle tecnologie scelte per il sito e stabiliti mediante una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 4 al Decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n.471;

CONSIDERATO che nel caso di bonifiche con messa in sicurezza vanno applicate le opportune limitazioni d'uso per impedire danni derivanti dai livelli di concentrazione residui in suolo, sottosuolo e acque sotterranee stabiliti per gli interventi di bonifica di un sito specifico in base ai risultati dell'analisi di rischio.

CONSIDERATO che gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale, le misure di sicurezza e gli interventi di messa in sicurezza permanente devono essere condotti secondo i seguenti criteri:

a) privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti, restituendo la fruibilità dell'area allo sviluppo socio economico in funzione della specifica destinazione d'uso;

b) privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito (trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato) con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato;

c) privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati come materiali di riempimento;

d) prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate. In caso di utilizzo di terreni gli stessi potranno essere utilizzati in situ alle seguenti condizioni:

1. conformità dei terreni ai limiti di Tabella 1 del D.M. n. 471/99 in funzione della destinazione d'uso del sito;
2. conformità dell'eluato, ottenuto nel test di cessione indicato dall'Allegato 1 del D.M. n. 471/88 da realizzarsi sulla frazione > 2mm ai limiti di Tabella 2 del D.M. n. 471/99;
3. assenza di incremento di contaminazione della falda posta sotto controllo mediante un monitoraggio attuato, prima, durante e dopo l'intervento, con piezometri posti a monte ed a valle secondo la direzione di flusso della falda dell'area oggetto di deposizione del materiale.

In caso di riutilizzo dei terreni ex situ, valgono le medesime condizioni ma il test di eluizione è quello indicato dal D.M. del 5/2/98;

e) presentare una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di bonifica applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degli interventi; questa analisi deve essere corredata da un'analisi dei costi delle diverse tecnologie;

f) le alternative presentate dovranno permettere di comparare l'efficacia delle tecnologie anche in considerazione della riduzione della gestione a lungo termine delle misure di sicurezza, dei relativi controlli e monitoraggi;

g) definire i valori delle concentrazioni residue accettabili per il sito in esame in modo da garantire la protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante, sia per le condizioni presenti che per scenari di possibile modificazione delle principali caratteristiche ambientali e territoriali;

h) per la messa in sicurezza permanente privilegiare gli interventi che permettono il trattamento dei rifiuti, per ridurre sia il valore che gli effetti di tossicità;

i) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da questo influenzato;

j) provvedere all'immediata classificazione ed eliminazione dei rifiuti o sostanze pericolose presenti o accumulate nel sito che possono aggravare lo stato di contaminazione;

k) provvedere alla completa registrazione dei dati relativi a rifiuti e fonti di inquinamento rimossi, definendo ai fini della progettazione degli interventi di bonifica il volume, la tipologia e le caratteristiche chimico-fisiche, le sostanze contenute, la precisa localizzazione nel sito, le caratteristiche dello stoccaggio;

l) privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

m) sottoporre le tecnologie proposte a test di laboratorio o a verifiche con impianti pilota che permettano di valutarne l'efficacia nelle condizioni geologiche e ambientali specifiche del sito;

n) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

o) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;

p) salvaguardare le matrici ambientali presenti nel sito e nell'area interessata dagli effetti dell'inquinamento ed evitare ogni aggiuntivo degrado dell'ambiente e del paesaggio;

q) adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell'area.

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, al progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità dell'accordo medesimo;

TENUTO CONTO che i finanziamenti a carico dello Stato e della Regione, nelle misure indicate in dettaglio nel successivo articolato, concorrono alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo;



RITENUTO NECESSARIO prevedere nel presente Accordo, l'utilizzo di tutte le risorse disponibili, subordinando l'utilizzo di tali risorse all'effettiva disponibilità dei relativi fondi conformemente alla vigente normativa di settore;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-11066 del 24 novembre 2003, con la quale è stato assegnata la responsabilità dell'Accordo di programma quadro in oggetto all'Ing. Stefano Rigatelli, Responsabile del Progetto "Bonifiche di interesse nazionale e grandi bonifiche regionali";

VISTA la nota del Presidente della Regione Piemonte con la quale è stata delegata per la sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro in oggetto la Dott.ssa Laura Bruna, Direttore della Direzione regionale "Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti";

### TUTTO CIÒ PREMESSO

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- la Regione Piemonte

### STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

#### **Articolo 1 - Recepimento delle premesse**


1. Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo**

1. Il presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, costituisce strumento attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 22 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Piemonte. Esso costituisce il riferimento programmatico ai fini dell'attuazione coordinata di un sistema integrato di interventi di cui al successivo articolo 4.
2. Nell'Accordo è definito un programma di interventi aventi una rilevanza regionale, che richiedono un'azione coordinata e concertata di una pluralità di amministrazioni ed Enti competenti per l'attuazione degli interventi stessi.

#### **Articolo 3 - Finalità ed obiettivi generali**

1. Il presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, persegue l'obiettivo di ridurre gli effetti dell'inquinamento e del rischio connessi alla presenza di rilevanti siti contaminati, aree ad elevata industrializzazione e minerarie dismesse, nell'ottica del risanamento e del recupero del territorio nonché della continuazione e completamento delle azioni già



intraprese per il risanamento delle aree di territorio oggetto di primi interventi finanziati dalla Stato e dalla Regione Piemonte.

2. Particolare rilevanza è stata data all'individuazione delle aree con livelli elevati di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee che determinano un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente naturale.
3. Gli interventi saranno realizzati attraverso metodologie di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di cui al D.M. 471/99, nel preminente interesse pubblico.
4. La realizzazione degli interventi programmati porterà all'aumento delle specifiche conoscenze tecniche in materia di bonifica di siti inquinati, ciò attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e l'approfondimento dei comportamenti delle matrici ambientali in presenza di specifiche situazioni di contaminazione.
5. La disponibilità di specifici fondi messi a disposizione dalla delibera CIPE 9 maggio 2003 n.17 per la ricerca scientifica e la destinazione di parte di essi per la ricerca ambientale sulla matrice suolo operata dalla Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta n. 40 - 10679 del 13 ottobre 2003 crea la possibilità di sviluppare sinergie fra i due strumenti di programmazione, attivando concrete occasioni di approfondimento tecnico-sperimentale sui siti degli interventi ricompresi dal presente accordo ed aumentando le ricadute positive di entrambe le iniziative.
6. La possibilità di agire su aree territoriali già oggetto di precedenti interventi di risanamento ed in parte non più contaminate potrà dare l'opportunità di eseguire importanti interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale fornendo utili esperienze per gli interventi di bonifica attualmente ancora nella fase di esecuzione.
7. È poi primario l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie precedentemente stanziata ed ancora disponibili fornendo le risorse e gli strumenti necessari ad una corretta e definitiva azione di risanamento del territorio.

#### **Articolo 4 - Programma e costo degli interventi**

1. L'Accordo è costituito da n. 5 interventi, elencati nella successiva Tabella 1 ed opportunamente descritti nella Relazione tecnica predisposta dalla Regione e nelle schede intervento (Allegato 3) redatte ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro, citata in premessa.
2. Ogni scheda intervento riporta l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa e ne assicura la veridicità. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia stato ancora individuato, tali responsabilità sono assunte dal soggetto proponente l'intervento, indicato nella stessa scheda intervento
3. Le schede intervento forniscono l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.
4. Il programma degli interventi è compatibile e coerente con il quadro programmatico e con la normativa nazionale e regionale in materia di bonifica di siti contaminati.

5. Il presente Accordo si integra con altri strumenti di programmazione e di finanziamento di seguito elencati, attraverso i quali la progettualità e l'iniziativa dei soggetti pubblici e privati locali può trovare un efficace sbocco in termini di richieste di finanziamento:
- Programma nazionale delle bonifiche (L. 426/1998 art. 1; D.M. 468/2001)
  - Piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale (L. 388/2000 art. 114)
  - Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (L. 93/2001 art. 20; D.M. 101/2003)
  - Programma annuale di finanziamento regionale per la bonifica di siti inquinati (L.R. 42/2000 art. 16)
  - DOCUP 2000 - 2006 Regione Piemonte misure di intervento 3.2 e 3.3 .

**TABELLA 1- ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI**

N.	CODICE	Titolo Intervento	Costo (euro)
01	BON/01	bonifica La Loggia / Moncalieri - Old River Ranch	4.602.712,88
02	BON/02	completamento bonifica Castellazzo Bormida - ex Barco Cascina Pulcianetta	14.654.210,00
03	BON/03	completamento bonifica Castellar Guidobono - discarica Diletta	6.079.810,00
04	BON/04	caratterizzazione e primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle aree minerarie dismesse della valle Anzasca, delle valli di Lanzo e della valle Strona	700.000,00
05	BON/05	caratterizzazione ed i primi interventi di messa in sicurezza della ditte O.M.A. e Chimica Industriale di Rivalta di Torino	348.608,41
<b>TOTALE</b>			<b>26.385.341,29</b>

**Articolo 5 - Flusso informativo**

- I soggetti sottoscrittori del presente APQ si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale interessato. Lo scambio di informazioni avverrà in coincidenza con il monitoraggio di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettera d).

**Articolo 6 - Caratterizzazione e primi interventi presso aree minerarie dismesse**

- Ferme restando le modalità di trasferimento dei fondi stabilite al successivo articolo 7, gli stessi potranno essere utilizzati solamente a seguito di uno specifico accordo di settore, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DM 31/7/2003, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Piemonte, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati interessati, da stipularsi entro 90 giorni.

### Articolo 7 - Quadro finanziario degli interventi

1. Il costo complessivo degli interventi previsti dal presente Accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili è pari ad Euro 26.385.341,29 .
2. La copertura finanziaria degli interventi indicati al comma 1 è assicurata dalle risorse riportate nel Quadro A:

Quadro A - Copertura finanziaria degli interventi

FONTE	Valori in Euro	Capitoli di bilancio
Fondi aree depresse Del. CIPE 17/2003	15.710.000,00	
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio economie P.T.T.A. 1994-96	489.126,56	293.727,36 cap. 7502 da riscrivere Ministero Ambiente 126.801,14 cap. 7505 da riscrivere Ministero Ambiente 15.821,33 cap. 7505 da riscrivere Ministero Ambiente 49.846,41 cap. 7505 da riscrivere Ministero Ambiente 2.930,32 Regione capitolo entrata 2448
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio Intervento ex discarica O.M.A. P.T.T.A. 1994-96	203.484,02	193.309,82 cap. 7505 da riscrivere Ministero Ambiente 10.174,20 Regione capitolo entrata 2448
L. 388/2000 art. 14 c. 20	700.000,00	cap. 7507
<b>Totale STATO</b>	<b>17.102.610,58</b>	
Regione Piemonte D.G.R. 13420/1996	145.124,39	26905
Regione Piemonte D.D. 194/22.7 del 08/05/2003	2.359.108,99	26958 26934
Regione Piemonte D.G.R. 10-10770 del 27/10/2003	6.778.497,33	26938
<b>Totale REGIONE</b>	<b>9.282.730,71</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>26.385.341,29</b>	

3. I fondi statali saranno erogati alla Regione Piemonte che li potrà gestire direttamente per interventi di particolare rilevanza o di alto contenuto tecnologico; la Regione assegnerà agli Enti Attuatori degli interventi previsti nel presente Accordo i fondi di rispettiva competenza. Gli stessi Enti Attuatori assicurano la realizzazione degli interventi nel rispetto della disciplina vigente, anche mediante il cofinanziamento per la parte mancante.

4. La Regione eroga agli Enti attuatori dei nuovi interventi i fondi di ciascun singolo intervento con le seguenti modalità:
  - a) il 50% dell'importo risultante dal quadro economico, al netto del ribasso d'asta ottenuto in sede di appalto dei lavori, su richiesta degli Enti attuatori; tale richiesta dovrà indicare il quadro economico del progetto definito dopo l'aggiudicazione dei lavori, ed essere corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori;
  - b) ulteriori acconti, nel limite massimo del 40% dell'importo risultante dal quadro economico al netto del ribasso d'asta ottenuto in sede di appalto, su richiesta degli Enti attuatori attestante l'avvenuta spesa della prima erogazione o l'insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei crediti maturati dall'impresa esecutrice dei lavori;
  - c) saldo su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e della dichiarazione della spesa totale effettivamente sostenuta.
5. Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo sono riprogrammate con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, dell'Intesa istituzionale di programma.
6. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca o rimodulazione degli interventi, di cui all'articolo 9 dell'Intesa istituzionale di programma.
7. Il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti è affidato ai comuni attuatori degli interventi. La Regione vigilerà sulle attività dei comuni in relazione al recupero delle suddette somme.
8. Le somme che saranno recuperate attraverso le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti saranno riprogrammate all'interno del presente Accordo.

#### **Articolo 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma Quadro si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
  - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di Programma Quadro;
  - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) a stipulare gli atti convenzionali che regolano le procedure amministrative e finanziarie necessarie all'attuazione del presente accordo;
  - d) a procedere con periodicità semestrale al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all'articolo 9, gli eventuali aggiornamenti al Comitato paritetico di attuazione di cui all'Intesa Istituzionale di Programma, secondo le disposizioni della Delibera Cipe n. 76/02 e le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata nelle premesse;
  - e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
  - f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, gli eventuali ostacoli, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza,

l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata, per ogni intervento, ai sensi del successivo articolo 12.

2. La Regione Piemonte si impegna a garantire la corretta applicazione delle norme nel procedimento approvativo dei progetti nonché nella attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori.
3. La Regione Piemonte si impegna altresì a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, le schede per ogni singolo intervento ove sarà indicato:
  - la titolarità dell'area oggetto dell'intervento;
  - nel caso di privati gli estremi degli atti formali assunti per la diffida ad adempiere e l'avvio della procedura di sostituzione;
  - una descrizione dettagliata dell'intervento che si intende realizzare.

#### **Articolo 9 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma**


1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale Responsabile dell'Accordo l'Ing. Stefano Rigatelli, Dirigente responsabile del progetto "Bonifiche di interesse nazionale e grandi bonifiche regionali" della Regione Piemonte.
2. Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:
  - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
  - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
  - c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
  - d) nel corso dell'istruttoria dell'accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze.
  - e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
  - f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
  - g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo

alla stipula dell'APQ - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione; tale Rapporto sarà inviato anche alla Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

- h) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione per le necessarie valutazioni.

#### **Articolo 10 - Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento**

1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede (Allegato 3) il "Responsabile di intervento", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni;
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento ai fini dell'APQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
  - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità;
  - d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
  - e) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione
  - f) trasmettere al responsabile dell'APQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;
  - g) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.



### **Articolo 11 - Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo**

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo Quadro, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

### **Articolo 12 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Il Comitato istituzionale di gestione può adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le inottemperanze prospettate, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nel presente accordo e la riprogrammazione delle relative risorse.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.




### Articolo 13 - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Roma, li 30 gennaio 2004


Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese

*Paolo Emilio Signorini*





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
Direttore della Direzione generale per la qualità della vita

*Gianfranco Mascazzini*



Regione Piemonte  
Direttore regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti

*Laura Bruna*





*Ministero dell'Economia  
e delle Finanze*



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*


 **REGIONE  
PIEMONTE**

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE PIEMONTE**

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
PER LE BONIFICHE

ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA

Roma, Gennaio 2004



# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LE BONIFICHE

## RELAZIONE TECNICA

### 1 PREMESSA

L'articolo 17 del D.lgs. n. 22/1997 ha introdotto la disciplina delle bonifiche di siti inquinati per i quali sono previste procedure di approvazione dei progetti in deroga alle ordinarie competenze istituzionali; ciò a salvaguardia della salute pubblica, dell'ambiente e delle risorse che lo costituiscono.

Pertanto, per quanto stabilito dalla normativa in primis, nonché per la natura di alcune situazioni di inquinamento riportate nel seguito della presente relazione, la realizzazione degli interventi di bonifica di siti inquinati rappresenta una priorità assoluta sul territorio piemontese.

In tale ottica la Giunta regionale con deliberazione n. 59-10117 del 28 luglio 2003, nell'ambito delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dalla deliberazione C.I.P.E. 17/2003, ha destinato prioritariamente la somma di euro 15.710.000,00 per la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati.

### 2 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI BONIFICHE

La Legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 ha stabilito i criteri, le procedure e le modalità per l'adozione del piano di regionale di bonifica delle aree inquinate ai sensi degli adempimenti previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

Il Piano di bonifica delle aree inquinate, allegato alla legge regionale in oggetto, individua dettagliatamente per tutto il Piemonte le aree inquinate, e comprende l'elenco dei siti contaminati ordinati in base all'indice di rischio, nonché un programma a breve termine definito sulla base di criteri predeterminati.

L'elenco dei siti inquinati sul territorio regionale viene continuamente aggiornato sulla base delle notifiche dei soggetti interessati oppure degli accertamenti degli organi di controllo ed è contenuto nell'anagrafe dei siti da bonificare avviata, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

L'esecuzione degli interventi di bonifica sul territorio piemontese si attua secondo le seguenti modalità e programmazioni:

- piani regionali di finanziamento per la bonifica dei siti inquinati da eseguire in danno dei soggetti obbligati
- bonifica dei siti di interesse nazionale
- piano straordinario di bonifica di siti inquinati
- programmazione della decorrenza dell'obbligo di bonifica ex art. 9 c.3 del D.M. 471/99

procedure ordinarie ex art. 7, 8 e 9 del D.M. 471/99

## **2.1 Piani regionali di finanziamento per la bonifica dei siti inquinati da eseguire in danno dei soggetti obbligati**

Nell'ambito delle proprie funzioni definite dalla L.R. 42/2000 in materia di siti inquinati, la Regione Piemonte approva un programma annuale di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale da realizzarsi da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati.

Precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale l'attività di programmazione finanziaria regionale si era esplicata attraverso l'assegnazione di un certo numero di interventi di bonifica, sempre in danno dei soggetti obbligati.

Tra i gli interventi finanziati si ricordano ad esempio i siti Orbassano "Fraschei", Casale Monferrato "Ex Magazzini Eternit", Piobesi "Ex Sverind", Castellazzo Bormida "Ex Barco - Cascina Pulcianetta", Giaveno "T.G.S.", Pontestura "Cava Roletto", Rivalta "discarica Oma", Salmour "Ex Ramel", Santhià "Cascina Truffaldina", Torino "Basse di Stura".

Alcuni dei siti sopra riportati sono stati oggetto di ulteriori finanziamenti ai fini della loro prosecuzione e completamento.

A partire dal 2000, anno in cui è entrata in vigore la legge regionale 42/2000, il sistema di finanziamento degli interventi di bonifica è stato riorganizzato secondo i termini e le modalità previste dalla stessa.

Nel quadriennio 2000 - 2003 sono stati attivati finanziamenti che riguardano la bonifica di circa 40 siti e che comprendono le seguenti tipologie:

- interventi di messa in sicurezza d'emergenza
- piani di caratterizzazione
- progettazione di interventi
- realizzazione degli interventi

Le attività in oggetto hanno permesso di dare l'avvio ad una corposa ed efficace attività di bonifica dei siti inquinati sul territorio piemontese, attualmente in pieno svolgimento.

## **2.2 Bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale.**

La Regione Piemonte, avendo affrontato con attenzione i problemi connessi ad alcune grandi bonifiche e perseguito la ricerca di soluzioni rapportabili soprattutto alla loro dimensione economica ha richiesto e ottenuto l'inserimento tra le bonifiche di interesse nazionale, di cui alla legge n. 426/1998, dei siti relativi a Balangero - ex miniera, Casale Monferrato - ex Eternit (già oggetto di finanziamento destinato alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di area critica approvato dal Consiglio regionale nel 1996), Pieve Vergonte - ex Enichem, Torino - Basse di Stura (già oggetto di finanziamento limitatamente alle aree Rifometal e Cimimontubi a valere su risorse stanziare dalla legge 341/95 - del CIPE 23.4.1997), Serravalle Scrivia - ex Ecolibarna e Saliceto-Cengio - ex Acna a confine tra Piemonte e Liguria gestito da un Commissario ministeriale. Per la realizzazione di queste bonifiche sono stati stanziati in precedenti programmi statali 20,6 milioni di euro (di cui 10,3 milioni destinati a Casale Monferrato - ex Eternit e 10,3 milioni destinati a Torino - Basse di Stura), ai quali vanno aggiunte le nuove assegnazioni, ripartite nella tabella allegata, pari ad oltre 125 milioni di euro, ad esclusione di Serravalle Scrivia - ex Ecolibarna per il quale è in fase di definizione l'entità del finanziamento.

Per tutti gli interventi sopra citati sono state avviate le procedure tecnico-amministrative ed sono in fase di caratterizzazione o realizzazione.

### 2.3 Piano straordinario di bonifica di siti inquinati

La legge n. 388/2000, art. 114, c. 20 ha istituito il *Piano straordinario di bonifica per le aree industriali dismesse ivi comprese quelle ex estrattive minerarie*, in tale ambito la Regione Piemonte ha segnalato la necessità di inserire i seguenti siti:

n.	comune	località	denominazione	Tipologia
1	Serravalle Scrivia (AL)	-	Ex ecolibarna	industriale
2	Ciriè (TO)	Borche	Ex Interchim/Ipca	industriale
3	Macugnaga e Ceppo Morelli (VB)	-	Area mineraria valle Anzasca	minerario
4	Carbonara Scrivia (AL)	SS. 35 dei Giovi	Ex Fonderia Castelli	industriale
5	Ceres - Chialamberto e Centoria (TO)	Brachiello Prati della Via	Area mineraria valli di Lanzo	minerario
6	Valstrona (VB)	Campello Monti	Area mineraria Valstrona	minerario
7	Grugliasco (TO)	-	Ex S.I.A.	industriale

La procedura di selezione operata dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha portato, ai fini dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione della legge, alla predisposizione di un primo stralcio di piano che è stato approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2003, registrato alla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, reg. n. 3 foglio n. 375, concernente l'approvazione del "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" unitamente ad un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale, a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, commi 17 e 20.

Il suddetto decreto porta un primo elenco di interventi finanziati e che, per la Regione Piemonte in accordo con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, devono essere inseriti in un accordo di programma per la definizione delle modalità di realizzazione.

Gli interventi piemontesi inseriti nel primo elenco riguardano le attività di prima caratterizzazione ed eventuale messa in sicurezza di alcune aree minerarie al momento identificate in base ai dati di concessione forniti a suo tempo del Distretto Minerario di Torino e che sono:

n.	comune	località	denominazione	Tipologia
3	Macugnaga e Ceppo Morelli (VB)	-	Area mineraria valle Anzasca	minerario
5	Ceres - Chialamberto e Centoria (TO)	Brachiello Prati della Via	Area mineraria valli di Lanzo	minerario
6	Valstrona (VB)	Campello Monti	Area mineraria Valstrona	minerario

#### **2.4 Pianificazione regionale della decorrenza dell'obbligo di bonifica ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999**

La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 471/1999, ha provveduto ad effettuare la pianificazione della decorrenza dell'obbligo di bonifica sui siti inquinati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.M. 471/1999, per i quali il proprietario o altro soggetto interessato ha provveduto, entro il 31 marzo 2001, a segnalare la situazione di inquinamento rilevata e a comunicare l'intenzione di attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi.

La Giunta regionale ha dato avvio alla procedura, approvando i criteri e le modalità per l'attuazione della pianificazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ed ha definito, sulla base dell'indice di rischio calcolato secondo i criteri previsti dalla legge regionale 42/2000, tre scaglioni omogenei di siti.

La pianificazione regionale ha consentito l'avvio di 91 interventi di bonifica ed in particolare è risultato che:

- per 44 siti è stata definita la data di decorrenza dell'obbligo di bonifica e ad oggi già stati attivati tutti i relativi procedimenti;
- per 15 siti, esclusi dalla procedura in quanto non conformi ai criteri ed alle modalità definiti, sono stati immediatamente attivati i procedimenti di bonifica;
- per i rimanenti 32 siti è stato avviato il procedimento prima della pianificazione regionale.

#### **2.5 Attuazione del Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati e della programmazione finanziaria degli interventi**

L'avvio della disciplina del D.lgs. n. 22/1997 ha portato all'identificazione di numerosi siti riferiti a situazioni pregresse all'entrata in vigore della normativa, che hanno formato un primo rilevante nucleo di interventi da risolvere prioritariamente al fine di poter operare la programmazione degli anni futuri in condizioni di regime.


Ciò ha comportato la necessità di prevedere un importante sforzo finanziario ed amministrativo per ridurre sensibilmente le situazioni di inquinamento accumulate prima dell'avvio dell'attuale disciplina. La Regione Piemonte ha approvato il piano regionale di bonifica delle aree inquinate con l.r. 7 aprile 2000, n. 42, con una prima stima degli oneri finanziari di 50 milioni di Euro.

Le disponibilità economiche fino ad oggi destinate agli interventi in argomento, ammontanti ad oltre 54 milioni di Euro, hanno consentito solo la parziale copertura dei fabbisogni previsti dal piano, oltre che di quelli che nel frattempo sono stati inseriti per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza. Maggiori risorse consentiranno, inoltre, di intervenire in modo globale su situazioni che sino ad oggi sono state gestite attraverso interventi frazionati, a scapito della loro organicità.

Per il completamento degli interventi originariamente previsti dal Piano sono necessari ad oggi ulteriori Euro 48.876.740, cui si aggiungono circa 60 milioni di Euro stimati come necessari al completamento degli interventi inseriti nel Programma a breve termine successivamente al 2000, ovvero previsti come ormai di prossima definizione.

Risulta quindi una previsione globale di 108 milioni di Euro circa, necessari per una decisa azione di disinquinamento e riqualificazione del territorio regionale.

Tale stima necessiterà, in sede di attuazione del programma di finanziamento CIPE, di continui aggiornamenti finalizzati alla sua rimodulazione, atteso la particolarità tecnica del settore di intervento, così come definita dalla normativa di settore. Infatti, l'art. 10 del D.M. 471/1999 prevede che la progettazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale sia realizzata attraverso tre successivi livelli di approfondimento, comprensivi di un primo approfondimento tecnico (caratterizzazione dell'area), cui deve fare seguito la redazione del progetto preliminare, in base al quale sarà predisposto il progetto definitivo.

A circular stamp with a textured border is located in the bottom right corner. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink. To the right of the signature, there is a small, stylized handwritten mark that resembles a dollar sign or a similar symbol.

**TABELLE DI DETTAGLIO**

*Fabbisogno finanziario per la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati*

**PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

*(Valori in migliaia di euro)*

**INTERVENTI PROGRAMMATI E CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>previsione piano (A)</i>	<i>prog. Definit. (B)</i>	<i>differenza (B-A)</i>	<i>fattore correttivo (A/B)</i>	<i>già finanziato</i>	<i>"da finanziare"</i>
AL	CASTELLAR GUIDOBONO	DILETTA	2.080,48	8.467,64	6.387,16	0,25	2.387,83	6.079,81
AL	CASALE MONFERRATO	ARGINE MORANO-OLTREPONTE	2.934,01	15.289,00	12.354,99	0,19	7.355,00	7.934,00
TO	LA LOGGIA	OLD RIVER RANCH	269,40	8.912,09	8.642,70	0,03	2.359,11	6.552,99
NO	GALLIATE	REG. VILLA FORTUNA, AREA PRE-PARCO	6.336,38	16.161,49	9.825,10	0,39	8.970,17	7.191,31
AL	CASTELLAZZO BORMIDA	EX BARCO - CASCINA PULCIANETTA	8.001,83	18.953,97	10.952,14	0,42	4.299,76	14.654,21
<b>TOTALE</b>								<b>42.412,32</b>

**INTERVENTI PROGRAMMATI E CON CARATTERIZZAZIONE ESEGUITA**

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>previsione piano (A)</i>	<i>prog. Definit. (B)</i>	<i>differenza (B-A)</i>	<i>fattore correttivo (A/B)</i>	<i>già finanziato</i>	<i>"da finanziare"</i>
NO	TORNACO	S. STEFANO	320,07	-	-	0,37	162,96	1.791,25
TO	ORBASSANO	LOC. GAROSSO (GONZOLE)	240,05	-	-	0,37	120,78	1.114,95
<b>TOTALE</b>								<b>2.906,20</b>

**INTERVENTI PROGRAMMATI E NON ANCORA AVVIATI**

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>previsione piano (A)</i>	<i>prog. definit. (B)</i>	<i>differenza (B-A)</i>	<i>fattore correttivo (A/B)</i>	<i>già finanziato</i>	<i>"da finanziare"</i>
TO	IVREA	CANTON MEINA	773,51	-	-	0,37	-	2.105,89
TO	NICHELINO	SOTTI VERNEA	346,75	-	-	0,37	-	944,02
CN	FOSSANO	EX - AUTOVELOX	186,71	-	-	0,37	-	508,32
<b>TOTALE</b>								<b>3.558,22</b>



INTERVENTI PROGRAMMATI SUCCESSIVAMENTE ALLA L.R. 42/2000

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>già finanziato (C)</i>	<i>fattore di stima (D)</i>	<i>stima costo totale (Cx D)</i>	<i>stima "da finanziare"</i>
TO	CIRIE'	BORCHE - EX INTERCHIM	277,32	5,00	1.663,91	1.386,59
VC	TRINO	EX ECOBRIANCO	1.240,50	1,00	2.481,00	1.240,50
VC	VERCELLI	AS.E.RI	1.479,90	1,00	2.959,80	1.479,90
VCO	MERGOZZO	LOC. PEZZE DEL BOSCO	1.676,76	1,00	3.353,51	1.676,76
CN	GENOLA	CARIOCA	805,00	0,80	1.449,00	644,00
CN	SALMOUR	EX RAMEL	577,00	0,80	1.038,60	461,60
NO	FARA NOVARESE	STRADA VECCHIA BRIONA	1.208,70	0,80	2.175,67	966,96
TO	CASELLE	METALCHIMICA	1.094,57	0,80	1.970,22	875,65
TO	LEINI'	ELBA S.R.L.	221,10	0,80	397,98	176,88
TO	VILLAR DORA	EX GALVANOTECNICA	566,07	0,80	1.018,92	452,86
VCO	VILLADOSSOLA	EX RUGA	2.619,78	0,80	4.715,60	2.095,82
AT	CANTARANA	EX STAR	698,43	0,70	1.187,33	488,90
CN	RACCONIGI	ECO TRE	409,25	0,70	695,72	286,47
AL	ARQUATA SCRIVA	RIO CAMPORA	70,70	5,00	424,18	353,48
AL	CARBONARA SCRIVIA	EX FONDERIA CASTELLI	149,36	5,00	896,18	746,82
AL	CARTOSIO	REG. DOVARA	76,90	5,00	461,38	384,48
AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	SOLVENTI MOTTA	311,28	4,00	1.556,39	1.245,11
TO	NICHELINO	VIA T.TI ROLLE - VERNEA	154,42	4,00	772,08	617,67
VC	VERCELLI	CASCINA RANZA	254,18	4,00	1.270,90	1.016,72
VC	VERCELLI	EX MONTEFIBRE	122,52	4,00	612,60	490,08
<b>TOTALE</b>			<b>14.013,71</b>		<b>31.100,96</b>	<b>17.087,25</b>

**PREVISIONE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN  
CORSO DI PROGRAMMAZIONE**

<i>Denominazione</i>	<i>tipo di quantificazione</i>	<i>stima "da finanziare"</i>
BONIFICHE SITI OLIMPICI	PREVISIONE DI MASSIMA	15.000,00
ULTERIORI NUOVI SITI	PREVISIONE DI MASSIMA	28.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>43.000,00</b>

INTERVENTI PROGRAMMATI E CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA	<b>42.412,32</b>
INTERVENTI PROGRAMMATI E CON CARATTERIZZAZIONE ESEGUITA	<b>2.906,20</b>
INTERVENTI PROGRAMMATI E NON ANCORA AVVIATI	<b>3.558,22</b>
INTERVENTI PROGRAMMATI SUCCESSIVAMENTE ALLA L.R. 42/2000	<b>17.087,25</b>
PREVISIONE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE	<b>43.000,00</b>
<b>STIMA TOTALE FABBISOGNO</b>	<b>108.963,99</b>

### 3 GLI INTERVENTI DI BONIFICA INSERITI NELL'APQ

Atteso quanto descritto circa il fabbisogno finanziario della Regione Piemonte in materia di bonifica di siti inquinati ed alla programmazione degli interventi sono stati identificati dei criteri per la selezione di progetti da inserire nell'APQ al fine dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione della deliberazione C.I.P.E. 17/2003.

Tali criteri risultano peraltro coerenti con quelli assunti dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio in sede di identificazione dei progetti da inserire nel Programma Nazionale di Bonifica.

La deliberazione della Giunta regionale n. 59-10117 del 28 luglio 2003, nell'ambito delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dalla deliberazione C.I.P.E. 17/2003, ha destinato prioritariamente la somma di euro 15.710.000,00 per la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati.

La stessa deliberazione della Giunta prevede che la Direzione regionale "Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti" proponga entro il 1° settembre 2003, sulla base della programmazione di settore, i criteri per la selezione dei progetti da finanziare.

Premesso che l'allegato 9 alla citata deliberazione regionale prevede che gli interventi da proporre per il finanziamento debbano avere i seguenti requisiti:

- a) essere localizzati nelle aree sottoutilizzate,
- b) essere corredati di progetto preliminare,
- c) essere appaltabili entro il 2005,
- d) avere la conformità urbanistica,
- e) essere di interesse nazionale (secondo l'accezione riportata dalla deliberazione C.I.P.E. 36/2002), per almeno il 30% della spesa complessiva,
- f) essere concordati con i Ministeri di competenza.

Risulta necessario definire un criterio di selezione che permetta di classificare gli interventi già presenti nella programmazione regionale e statale e che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato 9.

Atteso che la Giunta regionale ha già disciplinato i criteri per di priorità per l'assegnazione dei propri contributi in materia di bonifica di siti inquinati e da ultimo con la deliberazione della Giunta n. 70-7526 del 28 ottobre 2002, anche in questo caso, con deliberazione della Giunta regionale n. 40-10679, sono stati adottati gli stessi criteri che in particolare prevedono:

- indice di rischio calcolato secondo il metodo ARPA riportato nel Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata;
- completamento o prosecuzione di interventi già avviati;
- coordinamento dell'intervento con eventuali progetti di infrastrutturazione o sviluppo anche sotto il profilo temporale e di massimizzazione delle economie e dei risultati.

Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza saranno considerati comunque prioritari indipendentemente dai criteri di cui sopra.

Sulla base dei criteri suddetti gli interventi inseriti nell'allegato 2 della citata D.G.R. n. 59-10117 del 28 luglio 2003 risultano essere così ordinati con priorità decrescente:

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>I.R.</i>	<i>Comple tamento</i> *	<i>Conne ssione</i>	<i>mise</i>	<i>"da finanziare"</i>
TO	LA LOGGIA	OLD RIVER RANCH	216	x		x	6.552,99
AL	CASTELLAZZO BORMIDA	EX BARCO - CASCINA PULCIANETTA	249	x			14.654,21
AL	CASTELLAR GUIDOBONO	DILETTA	212	x			6.079,81
TO	CIRIE'	BORCHE - EX INTERCHIM	172		x		1.386,59
TO	VILLAR DORA	EX GALVANOTECNICA	245				566,07
TO	CASELLE	METALCHIMICA	229				1.094,57
TO	LEINI'	ELBA S.R.L.	228				221,10
VCO	VILLADOSSOLA	EX RUGA	221				2.619,78
AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	SOLVENTI MOTTA	205				311,28
AL	ARQUATA SCRIVA	RIO CAMPORA	196				70,70
AL	CARBONARA SCRIVIA	EX FONDERIA CASTELLI	185				149,36
VCO	MERGOZZO	LOC. PEZZE DEL BOSCO	174				1.676,76
AL	CARTOSIO	REG. DOVARA	174				76,90
TO	NICHELINO	VIA T.TI ROLLE - VERNEA	162				154,42
TO	ORBASSANO	LOC. GAROSSO (GONZOLE)	158				240,05
TO	IVREA	CANTON MEINA	153				773,51
TO	NICHELINO	SOTTI VERNEA	153				346,75
VC	TRINO	EX ECOBRIANCO					1.240,50

(\* Considerando per il criterio del completamento solo gli interventi già in fase di realizzazione della bonifica).

### 3.1 Descrizione degli interventi

Sulla base dei criteri sopra esposti a fronte delle risorse disponibili, sia di fonte statale che regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 40-10679 sono stati identificati quali interventi a cui destinare le risorse messe a disposizione dalla deliberazione C.I.P.E. 17/2003 i seguenti:

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>I.R.</i>	<i>Comple tamento</i> *	<i>Conne ssione</i>	<i>mise</i>	<i>"da finanziare"</i>
TO	LA LOGGIA	OLD RIVER RANCH	216	x		x	6.552,99
AL	CASTELLAZZO BORMIDA	EX BARCO - CASCINA PULCIANETTA	249	x			14.654,21
AL	CASTELLAR GUIDOBONO	DILETTA	212	x			6.079,81

L'accordo di programma risulta essere poi valida opportunità per la ridefinizione degli obiettivi e delle modalità per la realizzazione o il completamento di interventi già finanziati in altri ambiti e per la definizione di procedure concertate per l'avvio di quelli nuovi. In tale contesto sono stati identificati come interventi da inserire nell'APQ i seguenti già previsti dal P.T.T.A. 1994/96:

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>I.R.</i>	<i>Comple tamento</i> *	<i>Conne ssione</i>	<i>mise</i>	<i>"da finanziare"</i>
TO	RIVALTA DI TORINO	caratterizzazione ed i primi interventi di messa in sicurezza della ditte O.M.A. e Chimica Industriale di Rivalta di Torino		X			348,60

Al fine dell'utilizzo delle risorse risulta poi necessario definire le procedure di attuazione per i seguenti interventi ricompresi nel primo stralcio del Programma straordinario di bonifica di cui al decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2003, registrato alla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, reg. n. 3 foglio n. 375, concernente l'approvazione del "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" unitamente ad un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale, a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, commi 17 e 20.

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>I.R.</i>	<i>Comple tamento</i> *	<i>Conne ssione</i>	<i>mise</i>	<i>"da finanziare"</i>
TO/VB	CHIALAMBERTO, CANTOIRA, CERES, MACUGNAGA, CEPPO MORELLI, VALSTRONA	caratterizzazione e primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle aree minerarie dismesse della valle Anzasca, delle valli di Lanzo e della valle Strona					700,00

### 3.2 *Inquadramento territoriale*

I siti oggetto del presente APQ sono ubicati sul territorio piemontese ed interessano nello specifico le province di Alessandria, Torino e del Verbano Cusio Ossola.

In provincia di Alessandria sono situati i siti "Ex Barco - Cascina Pulcianetta" e "Loc. Diletta", rispettivamente nei Comuni di Castellazzo Bormida e di Castellar Guidobono.

Sorgono sul territorio della provincia di Torino i siti "Chimica Industriale" e "OMA" ubicati nel Comune di Rivalta di Torino, il sito "Old River Ranch" (che interessa il territorio dei Comuni di Moncalieri e La Loggia) ed il sito della concessione mineraria Bracchiello nei Comuni di Chialamberto, Ceres e Cantoira.

Infine, sono ubicati nella provincia del Verbano Cusio Ossola i siti delle concessioni minerarie "Campello Monti" e "Pestarena Lavanchetto", che interessano il territorio dei Comuni di Valstrona, Macugnaga e Ceppo Morelli.

### **3.2.1 Sito "Loc. Diletta", nel Comune di Castellar Guidobono**

L'area interessata dalla vecchia discarica abusiva di melme acide, residui di processo dell'industria di trasformazione di oli minerali, è ubicata alla periferia orientale dell'abitato di Castellar Guidobono, ad est di Tortona ed a circa 40 km da Alessandria.

In particolare, il sito da bonificare si trova su appezzamenti pianeggianti ad una quota di circa 150 m s.l.m. nella zona di raccordo tra la pianura ed i primi rilievi collinari, in prossimità della sponda idrografica sinistra del torrente Curone, affluente di destra del fiume Po.

L'attuazione dell'intervento di bonifica avrà effetti di notevole rilevanza sul territorio, quali ad esempio: l'eliminazione delle cause di inquinamento delle acque sotterranee, superficiali, del terreno, la messa in sicurezza della discarica dall'eventuale azione erosiva del torrente Curone negli eventi di piena di intensità particolarmente grave, l'eliminazione di odori provenienti dal sito, specialmente nei mesi estivi.

### **3.2.2 Sito "Ex barco - Cascina Pulcianetta", nel Comune di Castellazzo Bormida**

Il sito in esame è ubicato nel territorio del Comune di Castellazzo Bormida all'interno del settore centrale della pianura alessandrina, a sud di Alessandria e a circa 20 km dalla stessa.

L'area si estende per una superficie di circa 65 ettari ed è localizzata, ad eccezione del settore denominato Cascina Pulcianetta, in riva sinistra del torrente Orba appena a monte della relativa confluenza con il fiume Bormida.

L'area, delimitata dalle due aste fluviali, dalla S.P. 185 Alessandria - Ovada e dal rio Rasio, si presenta nel complesso pianeggiante con una leggera pendenza verso nord ad una quota di 7 - 8 m superiore rispetto al livello dei corsi idrici laterali.

I rilievi più prossimi sono le colline del Monferrato che si estendono a circa 10 km a nord del sito, mentre verso est si elevano le modeste alture tortonesi.

A seguito del completamento dell'intervento di bonifica sul territorio in oggetto saranno eliminate le fonti della contaminazione e le potenziali cause di inquinamento dei corsi d'acqua adiacenti, con conseguente beneficio per l'area stessa e del territorio idricamente ed idrologicamente "a valle" del sito.

Risulterà inoltre migliorata la qualità della matrice ambientale "aria", che attualmente può subire in determinate circostanze un disturbo a causa dei rifiuti interrati nel sito.

### **3.2.3 Sito "Old River Ranch", nei Comuni Moncalieri e La Loggia**

Il sito contaminato "Old River Ranch" in località Bauducchi è ubicato in un'area pianeggiante ad una quota prossima ai 250 m. s.l.m., soggetta ad esondazione del fiume Po, nel territorio dei Comuni di La Loggia e Moncalieri a pochi km dalla città di Torino.

L'area in oggetto interessa una porzione di territorio inedificata, inidonea a nuovi insediamenti e con forte limitazione ad uso agricolo; il sito si trova tra l'altro in una striscia di territorio compresa tra due aree protette: l'"Area attrezzata del Molinello" e la "Riserva Speciale Naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna".

Le conseguenze della bonifica del sito sul territorio potranno essere misurate quantitativamente in termini di qualità delle acque sotterranee e superficiali e relativamente all'eliminazione dell'inquinamento del terreno. Particolare rilievo ha l'eliminazione delle fonti di potenziali inquinamenti del fiume Po, prossimo al sito.

### 3.2.4 *Siti "Chimica Industriale ed OMA", nel Comune di Rivalta di Torino*

I siti Chimica Industriale e OMA sono situati all'interno del territorio del Comune di Rivalta di Torino, nella prima cintura torinese a circa 6 km dal capoluogo piemontese.

I siti in oggetto distano circa 400 m tra di loro e si trovano lungo la sponda destra del torrente Sangone poco a monte del ponte della strada provinciale che collega Rivalta a Piossasco.

Il territorio circostante risulta utilizzato prevalentemente per attività agricole ed industriali; localmente sono presenti anche abitazioni civili; nelle vicinanze sono presenti pochi nuclei abitativi sparsi.

L'esecuzione degli interventi determinerà un miglioramento della qualità delle matrici ambientali, con riferimento anche al torrente Sangone, prossimo ai siti, e sarà propedeutico all'eventuale riqualificazione delle aree industriali in oggetto.

### 3.2.5 *Aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale*

I siti in oggetto riguardano le aree delle Valle Quarazza, Valle Anza, Valstrona Valli di Lanzo. In particolare, si tratta delle seguenti aree minerarie:

- concessione mineraria Pestarena – Lavanchetto nel Comune di Ceppo Morelli e Macugnaga;
- concessione mineraria Campello Monti nel Comune di Valstrona; c
- concessione mineraria Brachiello, nei Comuni di Chialamberto, Cantoira e Ceres

Al momento non è possibile darne un inquadramento preciso in quanto devono essere attivate le azioni di caratterizzazione che permetteranno di darne la perimetrazione e l'ubicazione rispetto al territorio, rispetto alle infrastrutture e rispetto alla popolazione interessata in modo più o meno diretto.

### 3.3 *Impatto socio-economico*

La bonifica di siti inquinati, prevista dalla normativa e, nello specifico dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., rappresenta allo stesso tempo un obbligo ed una priorità di azione della Regione Piemonte in quanto riguarda in modo più o meno diretto a seconda dei casi la salute umana.

Atteso che si rende comunque necessario procedere alla bonifica di aree in cui il superamento delle concentrazioni accettabili limite stabilite dalla normative sia concreto o potenziale, è importante sottolineare che l'azione di bonifica rappresenta di per sé un'attività da risvolti sia sociali, sia economici.

Ciò premesso, assume particolare importanza la programmazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale attuata dalla Regione Piemonte ove il soggetto responsabile non sia individuabile o non provveda e ove non si attivi il proprietario del sito inquinato.

La programmazione della Regione Piemonte è volta ad operare, secondo quanto previsto dalla normativa, intervenendo innanzitutto ove le cause, la tipologia, l'estensione e la pericolosità delle situazioni di inquinamento sono tali da determinare un rischio maggiore per l'uomo e per l'ambiente.

Maggiore è il rischio, maggiore risulta di conseguenza il valore socio – economico, oltre che ambientale e sanitario, conseguente all'azione di bonifica.

Nell'ottica del miglioramento sopra indicato, la scelta di ricomprendere gli interventi di bonifica elencati all'interno del presente APQ, è guidata a priori dai risultati dell'indice di rischio (approvato all'interno della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42).

Tale indice di rischio costituisce uno strumento importante che permette di effettuare delle scelte di intervento in base alla priorità.

In base a quanto sopra esposto risulta che la scelta degli interventi oggetto del presente "APQ bonifiche" è già di per sé rivolta ad intervenire sulle situazioni di maggiore criticità.

Passando all'esame degli effetti conseguenti alle azioni di bonifica sul territorio, si può sottolineare che gli interventi in oggetto determineranno una serie di impatti anche di carattere socio - economico, quali:

- la salute della popolazione legata al rispetto delle concentrazioni accettabili limite nel terreno, nelle acque sotterranee e superficiali;
- la tutela delle risorse del territorio e l'aumento delle possibilità di fruibilità delle stesse;
- la restituzione di aree all'utilizzo pubblico o privato, anche ai fini dello sviluppo del territorio in termini di coltivazioni, realizzazione di infrastrutture, aree ricreative;
- un aumento economico del valore del territorio;
- l'eliminazione della preoccupazione degli abitanti prossimi ai siti inquinati.

Per quanto riguarda il rispetto delle concentrazioni accettabili limite, questo costituisce evidentemente una garanzia di tutela della salute pubblica della popolazione prossima ai siti inquinati.

L'eliminazione delle fonti, delle cause e delle evidenze dell'inquinamento delle matrici ambientali costituisce di per sé un impatto socio - economico di rilievo; sotto tale punto di vista tutti gli interventi inclusi nel presente APQ rivestono un'importanza primaria, poiché riguardano l'inquinamento di più matrici ambientali.

In secondo luogo, la realizzazione degli interventi di bonifica in oggetto determina la rivalutazione delle risorse presenti sul territorio, la salvaguardia delle stesse e la conseguente possibilità di utilizzo da parte della collettività.

In tale ottica riveste grande importanza in termini socio - economici il risanamento delle acque sotterranee e superficiali; ciò ne consente peraltro l'utilizzo, sia esso ad uso idropotabile o irriguo.

Di conseguenza, la bonifica di siti nei quali la persistenza di siti inquinati rappresenta o può rappresentare un rischio di inquinamento delle acque superficiali risulta di assoluta necessità in termini sociali ed economici, oltre che in termini di obbligo normativo.

Per citare alcuni esempi si può prendere il caso del sito "Ex Barco - Cascina Pulcianetta" nel Comune di Castellazzo Bormida, situato alla confluenza di due corsi d'acqua (Orba e Bormida); oppure si pensi al sito "Old River Ranch" situato sul fiume Po a monte delle prese dell'acquedotto che fornisce l'acqua a parte dell'abitato di Torino.

Da quanto sopra risulta evidente che il valore sociale apportato dalla bonifica di un'area prossima ad un corso d'acqua superficiale ha un peso molto importante in termini di tutela di risorse ambientali.

La bonifica delle aree inquinate riportate nel presente APQ apporterà dunque un incremento delle risorse idriche legate alle possibilità di utilizzo delle acque sotterranee, siano queste finalizzate all'utilizzo irriguo, siano queste destinate allo scopo idropotabile.

L'incremento di valore delle stesse conseguente può essere determinato sia sulla base dello sfruttamento della risorsa acqua in termini pubblici, sia dell'utilizzo della stessa in termini privati.

Il suolo ed il sottosuolo costituiscono a loro volta una risorsa molto importante; il raggiungimento delle concentrazioni accettabili limite porteranno un aumento del valore del



terreno bonificato, non solo evidentemente in termini economici, ma soprattutto in termini di utilizzo dello stesso.

In tal senso, conseguenza particolarmente importante della bonifica dei siti contaminati è la restituzione di aree all'utilizzo pubblico o privato. Ciò comporta un aumento delle possibilità di sviluppo del territorio che può concretizzarsi, ad esempio, in una maggiore potenzialità in termini di realizzazione di infrastrutture e di restituzione di terreni alla coltivazione.

Non è da sottovalutare inoltre l'aumento di valore dei terreni, sgravati a seguito della bonifica, dei costi della stessa.

Ulteriore impatto positivo in termini sociali è dovuto indubbiamente all'eliminazione di situazioni che per le loro caratteristiche attuali, potenziali o attive, possono costituire fonte di disturbo nei confronti di recettori. Questi possono essere recettori che abitano o lavorano continuativamente nei pressi dei siti inquinati o essere recettori che hanno un impatto occasionale con il sito contaminato.

In tale senso, la bonifica di aree quali, ad esempio, quella del sito "Loc. Diletta" nel Comune di Castellar Guidobono, caratterizzato dalla presenza di melme acide ed in particolar modo dalla venuta a giorno delle stesse nei mesi caratterizzati da elevate temperature, costituisce un indubbio miglioramento sociale, legato nella fattispecie alla scomparsa di odori che possono interessare sia i residenti, sia eventualmente chi percorre l'adiacente strada provinciale.

In termini di impatto sociale non è poi da trascurare l'eliminazione di cause che inducono preoccupazione nei confronti degli abitanti prossimi ai siti inquinati e la paura della popolazione di venire in contatto con situazioni di inquinamento nocive per la salute, a causa dell'assunzione per contatto, inalazione o altro di sostanze inquinanti.

La bonifica di tutte le aree oggetto del presente APQ apporterà in questi termini un ulteriore miglioramento sociale, difficilmente quantificabile ma soprattutto evidente per quei siti noti da anni alla popolazione e ritenuti "bombe ecologiche".

A tal proposito si evidenzia peraltro che le situazioni di inquinamento per le quali è prevista l'intervento nel presente APQ abbiano un ulteriore valore se viste in relazione alle cause che ne hanno determinato la contaminazione; si procederà infatti a risanare aree inquinate per via della pratica di interrimento dei rifiuti tipica degli anni passati (siti di Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, La Loggia e Carignano), aree contaminate per cause di origine industriale (siti Chimica Industriale ed OMA nel Comune di Rivalta di Torino) di origine mineraria (Chialamberto, Cantoira, Ceres, Macugnaga, Ceppo Morelli, Valstrona).

Si ritiene in ultimo che questo APQ debba essere considerato anche un "apripista" ed un campo di prova per testare gli idonei meccanismi atti a sviluppare un settore che potrà interessare, oltre agli obbligatori impegni di tutela ambientale, interessanti occasioni di riutilizzo e sviluppo delle aree industriali dismesse per le quali sempre più ogni giorno risulta necessario attuare interventi di bonifica, come dimostra l'impegno finanziario profuso sia dallo Stato che dalle Regioni.

Tali aree di riconversione sono rappresentate negli interventi proposti dagli stabilimenti OMA e Chimica Industriale e dalle aree minerarie dismesse della Valle di Lanzo, Valle Strona e Valle Anzasca.

Il loro impegno economico è al momento limitato solo per motivi di efficacia della spesa pubblica, devono infatti essere avviati i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione, parte integrante di una bonifica e già di per se economicamente impegnativi, per poter correttamente definire il reale fabbisogno di risorse.

È poi importante sottolineare come l'investimento in campo ambientale sia di per se un forte motore di sviluppo interessando numerose imprese, una articolata filiera di attività e servizi ed incrementando la specializzazione e l'innovazione tecnica delle aziende interessate.

A tale proposito si evidenzia che la realizzazione degli interventi programmati porterà all'aumento delle specifiche conoscenze tecniche in materia di bonifica di siti inquinati, ciò attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e l'approfondimento dei comportamenti delle matrici ambientali in presenza di specifiche situazioni di contaminazione.

La disponibilità di specifici fondi messi a disposizione dalla delibera CIPE 9 maggio 2003 n.17 per la ricerca scientifica e la destinazione di parte di essi per la ricerca ambientale sulla matrice suolo operata dalla Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta n. 40 - 10679 del 13 ottobre 2003 crea la possibilità di sviluppare sinergie fra i due strumenti di programmazione, attivando concrete occasioni di approfondimento tecnico-sperimentale sui siti degli interventi ricompresi dal presente accordo ed aumentando le ricadute positive di entrambe le iniziative.

#### **3.4 Copertura finanziaria degli interventi**

Le fonti di finanziamento degli interventi inseriti nell'accordo è descritta nella tabella seguente.

**Copertura finanziaria degli interventi per fonte ed estremi**

Codice	Titolo	NORMA	ESTREMI	Fonte		Totale complessivo
				Regionale	Statale	
BON/01	BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA "OLD RIVER RANCH" IN COMUNE DI LA LOGGIA MONCALIERI	Legge Regionale 208/1998 Legge Regionale 13/2002	Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord	1.136.552,71	2.000.000,00	2.000.000,00
		Legge Regionale 13/2002	D.D. 194/22.7.2003			1.136.552,71
		Legge Regionale 3/2003	D.G.R. 10-10770 del 27 ottobre 2003 (prenotazione d'impegno bilancio 2004)	243.603,89		243.603,89
		Non definita 9999/9999	D.D. 194/22.7.2003	1.222.556,28		1.222.556,28
<b>Totale BON/01</b>				<b>2.602.712,88</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.602.712,88</b>
BON/02	COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLA DISCARICA EX BARCO IN COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	Altro 9999/9999 Legge Regionale 208/1998 Legge Regionale 3/2003	P.T.T.A. 1994-96 Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord D.G.R. 10-10770 del 27 ottobre 2003 (prenotazione d'impegno bilancio 2004)	489.126,56	9.702.000,00	489.126,56 9.702.000,00
<b>Totale BON/02</b>				<b>4.463.083,44</b>	<b>10.191.126,56</b>	<b>14.654.210,00</b>
BON/03	COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLA DISCARICA IN LOC. DILETTA IN COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO	Legge Regionale 208/1998 Legge Regionale 3/2003	Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord D.G.R. 10-10770 del 27 ottobre 2003 (prenotazione d'impegno bilancio 2004)	4.008.000,00		4.008.000,00
<b>Totale BON/03</b>				<b>2.071.810,00</b>	<b>4.008.000,00</b>	<b>6.079.810,00</b>
BON/04	Caratterizzazione e primi interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree minerarie dismesse della valle Anzasca, delle valli di Lanzo e della valle Strona	Legge 388/2000	D.M. APPROVAZIONE PIANO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA E DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI BAGNOLI	700.000,00		700.000,00
<b>Totale BON/04</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Codice	Titolo	NORMA	ESTREMI	Fonte		Totale complessivo
				Regionale	Statale	
BON/05	Caratterizzazione e primi interventi di messa in sicurezza delle ditte O.M.A. e Chimica Industriale di Rivalta di Torino	9999/9999 Altro Non definita 9999/9999	P.T.T.A. 1994-96 DGR 13420 - 1996	145.124,39 145.124,39	203.484,02 203.484,02	203.484,02 145.124,39 348.608,41
Totale BON/05				9.282.730,71	17.102.610,58	26.385.341,29
Totale complessivo						

## 4 SCHEDE DESCRITTIVE DEI SINGOLI INTERVENTI

4.1 COMUNE

LA LOGGIA e MONCALIERI

SITO

OLD RIVER RANCH

DENOMINAZIONE INT.

BONIFICA LA LOGGIA /  
MONCALIERI - OLD RIVER RANCH (BON/01)

N. ORD. REGIONALE

484

### 4.1.1 *Descrizione del sito*

Si tratta di una discarica abusiva sul territorio dei Comuni di La Loggia e Moncalieri, collocata in una zona di esondazione del Po ed in prossimità di un costruendo bacino di decantazione per la potabilizzazione delle acque (SMAT), costituita da un interrimento di rifiuti di natura eterogenea, costituiti prevalentemente da morchie di vernici coloranti, prodotti chimici, presidi sanitari, sostanze oleose e catramose contenuti in fusti di piccole dimensioni, big-bags fortemente deteriorati.

L'area interessata dall'interrimento è di 3.150 m<sup>2</sup> su una profondità 2.5 - 3 m; la stima complessiva dei rifiuti e terreno misto a rifiuti ammonta a 9.450 m<sup>3</sup>.

### 4.1.2 *Finanziamenti già assegnati*

Per la realizzazione di indagini ed analisi e la progettazione dell'intervento di bonifica sul sito nel 2001 sono state assegnate e contestualmente liquidate risorse finanziarie per lire 300.000.000.

Nell'ambito del programma regionale di finanziamento dei siti inquinati da eseguire in danno per l'anno 2002 è stato assegnato il finanziamento di euro 2.359.108,99, per la realizzazione del primo lotto di intervento di messa in sicurezza d'emergenza. L'affidamento dei lavori del primo lotto è stato interrotto per poter permettere l'appalto di un unico intervento grazie al maggiore finanziamento derivante dai fondi resi disponibili dalla deliberazione C.I.P.E. 17/2003.

### 4.1.3 *Costo dell'intervento:*

€ 4.602.712,88 (progetto generale)

### 4.1.4 *Descrizione dell'intervento*

I lavori consisteranno nell'esecuzione della bonifica dell'area tramite scavo e smaltimento dei materiali contaminati, campionamento ed analisi del fondo scavo, ripristino delle aree di scavo rendendo il sito fruibile per futuri utilizzi.

4.2 COMUNE

CASTELLAZZO BORMIDA

SITO

EX BARCO – CASCINA PULCIANETTA

DENOMINAZIONE INT.

COMPLETAMENTO BONIFICA CASTELLAZZO  
BORMIDA – EX BARCO CASCINA PULCIANETTA  
(BON/02)

N. ORD. REGIONALE 361

*4.2.1 Descrizione del sito*

Si tratta di una discarica abusiva, collocata in prossimità della confluenza tra i fiumi Bormida e Orba, oggetto di interrimento di fusti, big-bags, scorie metalliche, materiali eterogenei.

L'area è stata oggetto per svariati anni inizialmente di attività estrattiva e successivamente di discarica abusiva con sversamenti di rifiuti urbani ed industriali, solidi e liquidi, fusti.

I composti inquinanti sono prevalentemente solventi aromatici e alifatici, amminofenoli e chetoni aromatici, BTEX.

Il volume totale stimato di materiali potenzialmente contaminati ammonta a circa 3.5 milioni di m<sup>3</sup>.

Un primo intervento ha previsto la rimozione e messa in sicurezza di rifiuti pretrattati in un volume confinato realizzato in sito; gli interventi attualmente in atto (lotto 0 e lotto 1) consistono nello scavo e smaltimento dei materiali inquinati.

*4.2.2 Finanziamenti già assegnati*

Sul sito è attualmente in corso un intervento di scavo e smaltimento sul lotto 1, finanziato con 2,5 milioni di euro derivanti dal programma regionale; con fondi statali è in corso la bonifica del lotto 0 (3,8 miliardi di lire P.T.T.A. 1994/96) ed è stata effettuata la realizzazione di un volume confinato (13,5 miliardi di lire P.T.T.A. 1994/96).


*4.2.3 Costo dell'intervento.*

Per la il completamento dell' attività di bonifica il sito era stato suddiviso in più lotti per mezzo delle somme rese disponibili dalla deliberazione C.I.P.E. 17/2003 sarà possibile il completamento dell'intervento con un unico intervento. L'importo complessivo dei lavori ancora da eseguire è stato stimato da un progetto generale in 14.654.210,00 euro.

*4.2.4 Descrizione dell'intervento*

I lavori consisteranno nella bonifica dell'area per mezzo dello scavo e smaltimento dei rifiuti ed il trattamento dei terreni inquinati rendendo il sito fruibile per futuri utilizzi.

Si prevede una rielaborazione del progetto finalizzata alla riduzione degli smaltimenti esterni.

A circular stamp with a handwritten signature inside, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'B' or similar. There is also a handwritten mark resembling a stylized 'S' or '4' to the right of the stamp.

#### 4.3 COMUNE

#### CASTELLAR GUIDOBONO

SITO

LOC. DILETTA

DENOMINAZIONE INT.

COMPLETAMENTO BONIFICA CASTELLAR  
GUIDOBONO – DISCARICA DILETTA (BON/03)

N. ORD. REGIONALE

67

##### 4.3.1 *Descrizione del sito*

Si tratta di una vecchia discarica di melme acide miste a terreno ed in parte neutralizzate calce autorizzata dal Demanio, all'interno di una fossa in una cava di prestito in area demaniale, nelle vicinanze del torrente Curone.

Il volume stimato di rifiuto ammonta a circa 42.000 m<sup>3</sup>; considerando il terreno contaminato la stima del materiale da trattare sale a circa 70.000 m<sup>3</sup>.

##### 4.3.2 *Finanziamenti già assegnati*

A partire dal 1998 sono state assegnate risorse, per un totale complessivo di lire 451.800.000, per la realizzazione delle indagini e la progettazione dell'intervento di bonifica.

Nell'ambito del programma di finanziamento regionale dei siti inquinati da eseguire in danno per l'anno 2002 è stato assegnato il finanziamento di euro 2.387.826,26, per la realizzazione del primo lotto di intervento (ad oggi è stata trasferita al Comune il 10% di tale somma).

##### 4.3.3 *Costo dell'intervento:*

€ 8.691.496,18 (progetto generale)

##### 4.3.4 *Descrizione dell'intervento*

L'intervento di bonifica consiste nel completamento della messa in sicurezza permanente del sito.

E' prevista la rimozione e la movimentazione dei rifiuti e del terreno contaminato sino ad 1 m dal piano di posa degli stessi, il loro trattamento e la conseguente ricollocazione nella discarica.

Il trattamento dei rifiuti e del terreno contaminato consiste nel premiscelamento degli stessi e nell'addizionamento con ossido di calcio; la miscola di materiale viene poi ritrattata con aggiunta di legante idraulico prima di essere riposta in discarica. Questa verrà chiusa tramite la realizzazione di un capping.

Sono inoltre previste la realizzazione di un muro perimetrale di contenimento per garantire l'isolamento del corpo della discarica e di una scogliera grezza in grossi massi a protezione dal torrente Curone.

Il previsto completamento dell'opera permetterà l'eliminazione delle passività ambientali dell'area circostante il sito di intervento, dando la possibilità di un loro completo utilizzo.

4.4 COMUNE

RIVALTA DI TORINO

SITO

STABILIMENTI O.M.A. E CHIMICA INDUSTRIALE  
(BON/05)

DENOMINAZIONE INT.

CARATTERIZZAZIONE ED I PRIMI INTERVENTI DI  
MESSA IN SICUREZZA DELLA DITTE O.M.A. E  
CHIMICA INDUSTRIALE DI RIVALTA DI TORINO  
(BON/05)

N. ORD. REGIONALE

660 e 677

#### 4.4.1 *Descrizione del sito*

Lo stabilimento di Chimica Industriale S.p.A., sorto nella metà degli anni '60, occupa una superficie totale di 23.000 m<sup>2</sup>. Ha sempre operato nel settore del recupero, della rigenerazione e dell'incenerimento dei solventi a partire da reflui esausti; attualmente è dismesso e l'impianto di termodistruzione è stato posto sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e la Società è attualmente soggetta a procedura concorsuale. La quasi totalità dei serbatoi presenti risulta piena di materiale.

La Società OMA S.p.A. ha operato fin dal 1964 nel settore della rigenerazione degli oli lubrificanti ed in tempi più recenti ha avviato l'attività di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Società è attualmente soggetta a procedura concorsuale.

In prossimità dello stabilimento OMA S.p.A. è presente una discarica di circa 50.000 m<sup>3</sup> derivante dal riempimento, tra gli anni 60 e 70, con oli esausti trattati con acido solforico o parzialmente mischiati a terreno e/o calce di una cava di inerti.

Tutti gli impianti sono prospicienti il torrente Sangone.

#### 4.4.2 *Finanziamenti assegnati*

Nell'ambito del PTTA 1994-96 erano state assegnate risorse per euro 203.484,02 con fondi statali e per euro 145.124,39 con fondi regionali. L'intervento non aveva potuto essere avviato a causa di contenziosi civili non ancora definiti.

#### 4.4.3 *Costo dell'intervento:*

Lo stato di abbandono ha portato all'avvio dell'esecuzione d'ufficio in danno dei responsabili e sono al momento necessari i primi urgenti interventi di messa in sicurezza d'emergenza ai quali concorreranno i 348.608,41 previsti dall'Accordo. E' in fase di avvio la caratterizzazione e non è quindi al momento ipotizzabile il costo totale dei successivi interventi di bonifica.

#### 4.4.4 *Descrizione dell'intervento*

Realizzazione dei primi interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza d'emergenza dei siti.

I lavori di messa in sicurezza d'emergenza del sito Chimica Industriale consistono nell'allontanamento delle sorgenti di contaminazione attive (serbatoi e colli da cui si verifica fuoriuscita di materiale), delle possibili sorgenti di contaminazione future (contenitori in avanzato stato di degrado), dei materiali a maggiore potenziale inquinante, dei rifiuti stoccati.

Gli interventi sul sito OMA S.p.A. sono mirati alla eliminazione dei rifiuti stoccati nello stabilimento, nelle vasche e nei serbatoi interrati, con l'allontanamento di tutte le possibili fonti di contaminazione primaria.



4.5 **INTERVENTI PREVISTI DALLO STRALCIO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI BONIFICA (BON/04)**

DENOMINAZIONE INTERVENTO	CONCESSIONE MINERARIA PESTARENA-LAVANCHETTO
LOCALIZZAZIONE	Comune di Macugnaga – Loc. Crocette Comuni di Macugnaga e Ceppo Morelli– Loc. Pestarena Comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga– Loc. Campioli (VB)
TIPOLOGIA	L. 388/2000 art.114, comma 20 ex miniere
ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE	Area della Valle Quarazza e Valle Anza
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	<p>Area di concessione mineraria per ricerche aurifere, dismessa da quasi tre decenni.</p> <p>Presenta notevoli problemi di compatibilità ambientale data la presenza di vasche contenenti fanghi di laveria, utilizzati durante il processo estrattivo per separare l'oro dalla matrice di natura piritica.</p> <p>Questi fanghi risultano essere molto pericolosi dato l'alto contenuto di Arsenico- Cianuro- Ferro- Mercurio.</p> <p>I suddetti fanghi prima di essere collocati all'interno delle vasche in c.a. negli anni ottanta erano depositati a diretto contatto con il terreno, con il conseguente inquinamento delle falde e del suolo. L'area dove i fanghi erano depositati risulta recintata ma mai bonificata.</p> <p>Alla presenza di queste aree di discarica, presumibilmente, è da attribuire il fenomeno di inquinamento da arsenico ed altri metalli che si riscontra su tutta la lunghezza dell'asta del Torrenti Quarasca e Anza.</p> <p>In parte tale fenomeno di inquinamento è stato riscontrato nella conoide di deiezione dell'Anza durante gli studi di caratterizzazione eseguiti sul sito dello stabilimento Enichem di Pieve Vergonte.</p>
QUANTIFICAZIONE E RISORSE	Finanziamento richiesto € 400.000,00 per indagini e primi interventi
note	<p>Per quanto riguarda il sito di località Campioli, recentemente sono stati eseguiti dei lavori di messa in sicurezza di una vasca tramite il tentativo di inertizzazione dei fanghi presenti. Tali lavori sono stati seguiti dal Corpo delle Miniere, Distretto Minerario di Torino.</p> <p>Si allega</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proposta di perimentrazione</li> </ul>

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp and handwritten signature]*



*Ministero dell'Economia  
e delle Finanze*



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*


 **REGIONE  
PIEMONTE**


**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE PIEMONTE**

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
PER LE BONIFICHE

ALLEGATO 2 – CARTOGRAFIA


Roma, Gennaio 2004






CASTELLAZZO BORMIDA  
 EX BARCO - CASCINA PULCIANETTA  
 SCALA 1:10.000


■ REGIONE  
 ■ PIEMONTE





CASTELLAR GUIDOBONO - LOC. DILETTA    ■ ■ REGIONE  
 SCALA 1:5.000                            ■ ■ PIEMONTE

Handwritten initials and a signature-like mark on the right margin of the map.




COMUNI DI LA LOGGIA E MONCALIERI  
 OLD RIVER RANCH  
 SCALA 1: 5.000

■ ■ REGIONE  
 ■ ■ PIEMONTE

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO  
 STABILIMENTI CHIMICA INDUSTRIALE E OMA  
 DISCARICA OMA  
 SCALA 1:10.000

REGIONE  
 PIEMONTE

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.